

Congedo parentale: tutte le novità del Jobs Act

A seguito della firma del Presidente della Repubblica, apposta il 4 marzo 2015, saranno in pubblicazione a breve sulla Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi del Jobs Act sul “**contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti**” e sugli “**ammortizzatori sociali**”, nei quali viene rimodulata, tra le altre cose la disciplina del congedo parentale.

Brevemente anticipiamo cosa cambierà.

Fermo restando la regola per cui, **ognuno dei genitori dispone di un periodo di 6 mesi** (se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi ne ha a disposizione 7), **e comunque non più di 10 mesi in totale** (o 11 nel caso di specie), **il periodo di astensione slitta fino ai 12 anni di vita del figlio (contro i precedenti otto)** anche quando il bambino sia portatore di handicap. **Mentre il periodo di retribuzione al 30% raddoppia, portando l'età a 6 anni.**

Tale astensione è possibile frazionarla in ore, anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale.

La fruizione del congedo di maternità/paternità su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario giornaliero e non può cumularsi con permessi o riposi. I tempi di preavviso/richiesta dei congedi giornalieri non può essere inferiore ai cinque giorni, mentre per quello su base oraria è di due giorni.

E' inoltre possibile richiedere, per una sola volta, **il part-time in alternativa al congedo parentale**, alla fine del quale l'orario di lavoro ritornerà a tempo pieno.

I nostri delegati restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Napoli, 06/03/2015

La Segreteria Regionale FISTEL-CISL Campania